

- nella valutazione della loro adeguatezza rispetto a quanto esplicitamente indicato nei punti precedenti.


Nel caso in cui si rilevi l'assenza o l'inadeguatezza delle informazioni fornite vanno richieste al gestore le relative integrazioni. Nel caso di numerose omissioni o inadeguatezze significative può essere eventualmente richiesta al gestore la rielaborazione del Rapporto. Ulteriori riferimenti utili per l'effettuazione della verifica di conformità possono essere reperiti in:

- decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) - Appendice I (G.U. 9 luglio 1996, n. 159)
- decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1998, Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici - Appendice I (G.U. 9 novembre 1998, n. 262)
- decreto ministeriale 5 novembre 1997, Modalità di presentazione e di valutazione dei rapporti di sicurezza degli scali merci terminali di ferrovia (G.U. 23 gennaio 1998, n. 18 - S.O. n. 16)
- UK HSE "The Safety Report Assessment Manual", section 4 (www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm)


3.2 Verifica di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza

La scheda seguente ripercorre per sezioni principali i contenuti del Rapporto e fornisce alcune indicazioni circa le modalità di valutazione dei contenuti tecnici del Rapporto, ai fini della verifica di idoneità ed efficacia dell'analisi di sicurezza.


Sez. A: Dati identificativi e ubicazione dello stabilimento	Dati Generali	<p>Come descritto nella Parte 1 del presente allegato, in questa sezione sono riportati i dati identificativi del gestore (che presenta il Rapporto) e dello stabilimento: deve essere verificato che questi dati siano coerenti con le informazioni fornite nella Notifica.</p> <p>Devono inoltre essere indicati il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo dei responsabili della progettazione esecutiva e della realizzazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti sostanze riportate nell'allegato I del presente decreto: deve essere verificato che la qualifica e le esperienze nel campo dimostrino effettiva competenza per la progettazione e realizzazione degli impianti o apparecchiature nell'ottica dell'adozione/applicazione delle misure idonee, a livello di impianto, per la prevenzione ed il controllo/limitazione dei rischi.</p> <p>Analoghe verifiche vanno effettuate in relazione alle informazioni riportate sugli estensori del Rapporto, che devono dimostrare la loro adeguata competenza: nella effettuazione delle analisi di sicurezza; nell'individuazione delle criticità residue in relazione agli incidenti rilevanti e degli scenari incidentali di riferimento considerati credibili; nella valutazione delle loro conseguenze; nella definizione delle procedure per la gestione delle emergenze e delle informazioni necessarie per le eventuali necessità di gestione delle emergenze all'esterno dello stabilimento.</p>
---	---------------	---




	Localizzazione e identificazione dello stabilimento	<p>Le informazioni richieste al gestore sono relative: alla ubicazione delle aree in cui sono presenti le sostanze pericolose o possano svilupparsi condizioni critiche (analisi di sicurezza); alle aree immediatamente limitrofe ai confini dello stabilimento ed all'area più estesa in cui è collocato lo stabilimento, e devono essere considerate nell'ottica di individuazione preliminare, per quanto qualitativa, delle criticità di un eventuale incidente rilevante. La vicinanza di un'area critica dello stabilimento ad un altro stabilimento soggetto agli obblighi del presente decreto, oppure ad un'area densamente edificata oppure ad aree di interesse naturale, in funzione della sostanza pericolosa presente, forniscono al valutatore elementi su cui, in particolare, verificare l'adeguatezza delle soluzioni individuate dal gestore per la prevenzione, il controllo e la mitigazione degli eventi critici. È importante, di conseguenza, la congruenza delle informazioni riportate dal gestore con la situazione attuale dello stabilimento (grado di aggiornamento delle informazioni).</p> <p>Un sopralluogo nell'area, nel corso dell'istruttoria, consente agevolmente la verifica delle informazioni fornite.</p>
Sez. B: Informazioni relative allo Stabilimento	Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti	<p>È previsto che il gestore riporti il "documento sulla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti" di cui all'art. 14 del presente decreto, i cui contenuti sono specificati in allegato B. Il documento va analizzato per verificare le impostazioni scelte dal gestore per la gestione dello stabilimento con particolare riferimento alla congruenza con gli esiti delle analisi di sicurezza effettuate. I riferimenti tecnici su cui è fondato il sistema, la struttura del sistema ed il piano di miglioramento allegato al documento devono fornire le evidenze richieste.</p>
	Struttura organizzativa	<p>Le informazioni devono essere finalizzate alla espressione del giudizio del valutatore circa la capacità di attuazione da parte del gestore del sistema di gestione della sicurezza descritto. Dal momento che tutto il personale dello stabilimento deve operare nel rispetto di quanto stabilito nel sistema di gestione è importante verificare che siano adeguatamente indicati, in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti, i rapporti funzionali specifici tra i vari livelli organizzativi. Queste informazioni dovranno inoltre essere coerenti, in particolare, con le procedure per la gestione delle emergenze di cui alla successiva sezione D.</p> <p>Riferimenti utili: allegato B del presente decreto UNI 10616:2012 par. 4.4.1 OHSAS 18002:2000 par 4.4.1</p>
	Descrizione delle attività	<p>La descrizione delle attività deve contenere le informazioni di base sulle sostanze pericolose reali o previste e sulle operazioni e processi utilizzati. Il livello di dettaglio su tali informazioni deve essere tale da consentire un'adeguata verifica di quanto è riportato nella sezione successiva. Per ogni installazione deve essere verificato che siano fornite le informazioni con dettaglio sufficiente per potere concordare, con un livello adeguato di confidenza tecnico-professionale, sulla eventuale trascurabilità o assenza di problemi di sicurezza, ovvero sulle limitazioni di questi a quanto indicato nella sezione C.</p>



Sez. C: Sicurezza dello Stabilimento	Analisi dell'esperienza storica incidentale	Gli eventi incidentali occorsi nelle installazioni dello stabilimento in esame o in installazioni similari dimostrano che, nonostante le precauzioni già assunte in fase di progetto, o l'attenzione posta nell'esercizio delle attività, altre misure possono essere necessarie per migliorare ulteriormente il livello di sicurezza. L'analisi storica di tali eventi deve consentire di verificare che l'assetto attuale scelto dal gestore, sia per gli aspetti impiantistici che per gli aspetti operativi, tiene debitamente conto di quanto occorso.
	Reazioni incontrollate	L'indagine storica insegna che una delle cause ricorrenti, alla base di molti incidenti industriali collegati alla conduzione dei processi chimici, è la mancata o incompleta conoscenza dei fenomeni coinvolti nel corso delle reazioni e delle grandezze ad essi correlati. Questa sottosezione del Rapporto, quando applicabile, deve evidenziare che il gestore abbia adeguatamente valutato tali rischi per le specifiche scelte effettuate per il processo e l'impianto dimostrando di averli eliminati o comunque di aver identificato i rischi residui e di aver adottato le misure necessarie, preventive e protettive, sia di carattere impiantistico che gestionale, per tenerli sotto controllo. Riferimenti utili: APAT Rapporto tecnico "La stabilità termica nella sicurezza dei processi chimici industriali", 2007 (www.isprambiente.gov.it) ANPA Rapporto Tecnico "La Sicurezza dei reattori chimici", 2000 (www.isprambiente.gov.it)
	Eventi meteorologici, geofisici, meteomarini, ceraunici e dissesti idrogeologici	Deve essere verificato che le informazioni riportate in questa sottosezione siano riferite al sito specifico. Sulla base di questi dati il gestore deve avere adottato idonee cautele da un punto di vista progettuale (nonché gestionale per quanto attiene la garanzia di funzionalità ed efficienza delle soluzioni adottate nella fase di esercizio). Alcuni di questi dati influenzano inoltre gli esiti della valutazione delle conseguenze, ad es.: i dati meteorologici per quanto riguarda la dispersione di sostanze tossiche o i dati inerenti criticità del sito di natura geologica o idrogeologica per quanto riguarda l'esclusione o la scarsa significatività di alcuni scenari incidentali. In caso di assenza di informazioni specifiche per il sito devono essere comunque verificati i criteri utilizzati dal gestore per ritenere applicabili al sito le condizioni adottate e ritenute idonee ed applicabili per le valutazioni previste. Significativo in questo caso può essere il confronto con analoghe informazioni fornite in Rapporti di altri stabilimenti, ove presenti, localizzati nello stesso sito.



	Analisi degli eventi incidentali	<p>Il gestore presenta in questa sezione le risultanze dell'analisi degli eventi incidentali effettuata. Deve essere verificato che l'approccio seguito sia stato sistematico ed abbia considerato adeguatamente sia gli aspetti di sicurezza per le persone sia quelli per l'ambiente. Gli eventi considerati devono essere caratterizzati, secondo il singolo ambito in considerazione (umano o ambientale), in base alla natura degli effetti: non significativi, significativi, prevalenti o esclusivi. A partire da tali considerazioni, che dovranno essere adeguatamente verificate, sono svolte le valutazioni quantitative. L'analisi degli eventi incidentali deve essere presentata con un livello di dettaglio sufficiente per poter consentire la verifica che il gestore abbia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sistematicamente identificato gli eventi incidentali possibili e le relative sequenze, sia di origine interna allo stabilimento che di origine esterna ad esso;2. adeguatamente valutato la probabilità/frequenza attesa di accadimento degli incidenti e della evoluzione dei relativi scenari associati ad eventualità verosimilmente prevedibili;3. valutato le conseguenze degli scenari incidentali sull'uomo e sull'ambiente antropico e naturale. <p>In particolare:</p> <p>per il Punto 1: oltre alla considerazione dei rischi residui di cui alle sotto sezioni precedenti (eventi derivanti dall'esperienza storica, eventi connessi a reazioni incontrollate, eventi connessi al sito di cui al precedente punto, effetti domino, ecc.), devono essere verificati gli esiti dell'analisi preliminare per l'individuazione delle unità critiche dello stabilimento. L'analisi preliminare effettuata dal gestore deve consentire di individuare le aree di stabilimento più problematiche, giustificando, in congruenza con tale analisi, la necessità di approfondimenti successivi o l'esclusione di altre verifiche. L'analisi preliminare per i depositi di GPL e per quelli di liquidi infiammabili e/o tossici, impianti semplici e altamente standardizzati, deve essere effettuata come indicato rispettivamente nei decreti del Ministro dell'ambiente del 15 maggio 1996 e del 20 ottobre 1998, appendice II. Per gli altri stabilimenti deve essere effettuata o secondo le indicazioni di cui all'allegato II del DPCM 31 marzo 1989, ovvero secondo metodologie equivalenti, scelte dal gestore, il cui obiettivo sia comunque analogo ovvero l'individuazione preliminare delle unità critiche dello stabilimento. Per tali unità devono essere indicate le misure prese per la eliminazione/riduzione del rischio. Nel Rapporto devono essere disponibili tutte le informazioni utilizzate per l'effettuazione dell'analisi preliminare e, sulla base anche dell'importanza dei risultati presentati, è opportuno prevedere un sopralluogo per la verifica, in campo, dell'applicabilità di alcuni specifici parametri, scelti per la specifica analisi presentata.</p>
--	----------------------------------	--



	<p>per il Punto 2: individuati gli scenari incidentali (rischi residui), per ognuna delle sequenze incidentali il gestore riporta nel Rapporto la propria valutazione della frequenza/probabilità di accadimento. Inoltre devono essere fornite le informazioni sulla metodologia di valutazione scelta e sui dati utilizzati (con indicazione della fonte e relativa qualificazione). La verifica consiste nell'accertamento della coerenza tra i dati utilizzati e l'uso previsto per questi nel modello/strumento di valutazione. Il livello di dettaglio deve essere tale da consentire l'espressione di un giudizio tecnico professionale circa l'adeguatezza delle scelte effettuate dal gestore (ad es. per la dimostrazione: dell'idoneità dei modelli di calcolo utilizzati nelle valutazioni; l'applicabilità dei parametri di affidabilità delle apparecchiature, nelle specifiche situazioni previste per l'utilizzo in impianto; le modalità di derivazione, dai dati di affidabilità e in coerenza con i criteri di sicurezza adottati della periodicità delle attività di manutenzione; gli esiti di analisi di sensibilità sulle probabilità/frequenze incidentali; il valore di affidabilità per le azioni, se previste, da parte degli operatori, ecc.).</p> <p>per il Punto 3: devono essere riportate le valutazioni delle conseguenze per l'uomo, espresse come distanze di danno riferite almeno alle soglie riportate nella tabella 2 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (Suppl. Ord. n.151 della G.U. n. 138 del 16 giugno 2001) e, ove pertinente, per l'ambiente degli eventi incidentali analizzati (intesi come quelli residui, per i quali le misure preventive adottate secondo lo stato dell'arte non garantiscono la totale esclusione) con riferimento alle specifiche soluzioni progettuali adottate (considerando anche le condizioni di interfaccia tra diversi impianti) ed in relazione alle specifiche condizioni che caratterizzano il sito (meteorologia, orografia, geografia, idrogeologia, ecc. - per questi aspetti vedi anche quanto richiesto al gestore ai sensi dei punti C.4.2 e C.4.4 della Parte 1 al presente allegato); queste informazioni dovranno quindi essere presenti, a questo fine, nelle sezioni specifiche del Rapporto. Deve essere verificato che il gestore abbia riportato nel Rapporto, relativamente ai modelli/strumenti di simulazione delle conseguenze utilizzati, informazioni sulla loro qualificazione, sulle modalità ottimali di utilizzo sugli eventuali limiti di validità, sulla rappresentatività dei risultati ottenuti nel caso concreto in esame e sulle relative incertezze; deve essere verificato che nel Rapporto medesimo siano riportati in modo chiaro ed esaustivo, per ogni simulazione effettuata, le ipotesi di base, le eventuali assunzioni di calcolo e i valori dei parametri forniti in input al modello/strumento.</p> <p>Riferimenti utili: DPCM 31 marzo 1989, allegato I, cap. 2; decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto (GPL)";</p>
--	---



		<p>decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998 "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici";</p> <p>APAT "Metodo Shortcut per la valutazione delle conseguenze incidentali", RT 35/2006 (www.isprambiente.gov.it);</p> <p>APAT "Rapporto conclusivo dei lavori svolti dal Gruppo misto APAT/ARPA/CNVVF per l'individuazione di una metodologia speditiva per la valutazione del rischio per l'ambiente da incidenti rilevanti in depositi di idrocarburi liquidi", RT 57/2005 (www.isprambiente.gov.it);</p> <p>API Risk-Based Inspection Base Resource Document RP581 ISPRA, SNPA "Criteri e Indirizzi Tecnico Operativi per la Valutazione degli Incidenti Rilevanti con Conseguenze per l'Ambiente", RT 92/2013 (www.isprambiente.gov.it);</p> <p>CPR 20, Committee for the Prevention of Disasters Involving Hazardous Substances "Report on Information Requirements: Major Accident Risk Decree '99", 1999;</p> <p>CPR 14E, Committee for the Prevention of Disasters "Methods for the calculation of physical effects due to releases of hazardous materials (liquids and gases) – Yellow Book", 2005;</p> <p>CPR 18E, Committee for the Prevention of Disasters "Guidelines for quantitative risk assessment - Purple Book";</p> <p>UK HSE Failure Rate and Event Data for use within Risk Assessments (28/06/2012) (http://www.hse.gov.uk/landuseplanning/failure-rates.pdf)</p> <p>UK HSE "The Safety Report Assessment Manual" sections 2-7 e sections 8-15 (www.hse.gov.uk/comah/sram/index.htm);</p> <p>UK COMAH Control of Major Accident Hazards "SRAM Section 13 - Guidance For Environmental Assessment" (www.hse.gov.uk/sram/index.htm)</p>
	<p>Sintesi degli eventi incidentali ed informazioni per la pianificazione del territorio</p>	<p>In coerenza con l'analisi svolta, in questa sottosezione devono essere riportate sinteticamente le risultanze principali. Devono essere, inoltre, presenti le informazioni utili ai fini della pianificazione territoriale, di cui deve essere valutata la completezza in relazione a quanto richiesto al punto 7.1 dell'allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 22 del presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001, S.O. n. 151).</p> <p>Un sopralluogo sul sito consentirà di verificare rapidamente le informazioni fornite e di avere gli elementi informativi aggiuntivi utili ai fini della identificazione di eventuali misure speciali di allertamento e protezione per gli insediamenti civili o, se del caso, di valutazione delle misure tecniche complementari ai sensi dell'art. 22 comma 2 del presente decreto.</p>



	<p>Descrizione delle precauzioni assunte per prevenire o mitigare gli incidenti</p>	<p>Devono essere valutate le informazioni fornite relative alle misure adottate per la prevenzione o per la mitigazione delle conseguenze degli incidenti e, conseguentemente, le scelte effettuate sia di tipo impiantistico che di tipo gestionale (procedure operative, di controllo, di manutenzione, ecc.). In particolare, per tutte le aree critiche dello stabilimento, il gestore deve fornire nel Rapporto le evidenze che dimostrino la completezza delle valutazioni effettuate e l'adeguatezza delle soluzioni adottate, tenendo conto sia dello stato dell'arte sia dei criteri adottati per stabilire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza indicati nel proprio Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti. Devono essere esaminate, e quindi risultare adeguatamente documentate nel Rapporto, le scelte direttamente connesse agli aspetti di sicurezza piuttosto che quelle legate ad altri aspetti (quali ad es. qualità del prodotto o funzionalità del processo). Nella pratica tali informazioni sono riferite ai parametri tecnici ed ai sistemi scelti per la sicurezza degli impianti, ai sistemi installati per il controllo degli incidenti e la limitazione delle loro conseguenze, alle scelte organizzative per l'allertamento e l'intervento in caso di emergenza, alle risorse disponibili ed utilizzabili (sia interne che, eventualmente, esterne), ecc.</p>
	<p>Criteri progettuali e costruttivi</p>	<p>Le informazioni fornite in questa sottosezione del Rapporto sono funzionali a quelle indicate nella precedente e rappresentano le condizioni di partenza per l'adozione delle misure sopra indicate da parte del gestore. Deve essere verificata la congruenza di queste informazioni con le condizioni previste per il sito (ad es. l'intensità sito specifica degli eventi naturali), i pericoli intrinseci dell'attività dello stabilimento e la coerenza dei criteri di sicurezza assunti con quanto enunciato nel Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.</p>
	<p>Sistemi di rilevamento</p>	<p>Devono essere valutate le soluzioni adottate per i sistemi di rilevamento di sostanze pericolose in termini di adeguatezza (criteri di scelta), efficienza e funzionalità (criteri di posizionamento, controllo, manutenzione).</p>
<p>Sez. D: Situazioni di emergenza e relativi apprestamenti</p>	<p>Sostanze pericolose emesse</p>	<p>Devono essere valutate le informazioni presenti nel Rapporto in merito alle sostanze pericolose presenti ed alle valutazioni effettuate dal gestore per l'identificazione di quelle che si possono generare in condizioni di processo o condizioni anomale. Le informazioni fornite devono essere valutate in relazione alla loro esaustività e completezza.</p>



	Effetti indotti da incidenti su impianti a rischio di incidente rilevante: Effetti domino	<p>Deve essere valutata la completezza delle informazioni fornite per gli scenari incidentali per i quali è stata indicata la possibilità di coinvolgimento di aree di impianto diverse da quelle di origine dell'evento, con la possibilità di estensione delle conseguenze. Allo stesso tempo, per le aree potenziali bersagli deve essere verificato che il gestore abbia considerato, in modo congruente, gli effetti della eventuale rivalutazione della frequenza degli eventi iniziatori di incidente (modifica eventualmente indotta dall'accadimento dell'evento primario).</p> <p>Nel caso siano interessate aree di impianto di altro gestore devono essere riportate le informazioni circa l'entità della potenziale esposizione (livelli di irraggiamento, sovrappressioni e potenziale proiezione di frammenti).</p> <p>Un sopralluogo in campo fornisce un quadro decisamente più chiaro in relazione a tali aspetti e semplifica l'attività di valutazione.</p>
	Sistemi di contenimento	<p>Devono essere valutate le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione della perdita di contenimento di sostanze pericolose e la limitazione delle conseguenze in caso di eventuale rilascio. Devono essere fornite le evidenze circa l'adozione di misure tecniche per il contenimento in linea con lo stato dell'arte in materia e, qualora la possibilità di perdita di contenimento risulti ancora significativa, i criteri adottati per l'individuazione delle idonee misure tecniche per la mitigazione delle conseguenze dei rilasci. Le ipotesi adottate per la valutazione delle conseguenze nell'analisi degli incidenti rilevanti devono essere coerenti con queste misure, che influenzano i termini di sorgente per gli eventi incidentali con effetti sia sull'uomo (pool fire, rilascio gas o vapori tossici) sia sull'ambiente.</p>
	Controllo operativo	<p>In analogia a quanto detto sui sistemi di contenimento, devono essere valutate le informazioni in merito alle misure adottate per il controllo operativo degli impianti, con particolare riguardo al controllo e gestione delle situazioni caratterizzate da valori dei parametri operativi considerati critici al di fuori degli intervalli standard.</p> <p>Le informazioni riportate devono risultare congruenti con le risultanze dell'analisi degli incidenti rilevanti.</p>
	Segnaletica di emergenza	<p>Devono essere valutate le informazioni riportate nel Rapporto in merito alla segnaletica di emergenza adottata nello stabilimento ed i criteri adottati per la relativa scelta. In questo caso specifico, oltre all'evidenziazione di eventuali palesi lacune nel Rapporto, è necessario un sopralluogo in campo per verificare l'effettiva presenza in campo della segnaletica di interesse per i rischi di incidente rilevante e, in particolare, il suo stato, la sua visibilità e la sua comprensibilità.</p>



	Fonti di rischio mobili	Le informazioni riportate in questa sottosezione devono essere valutate in merito all'adeguatezza delle scelte effettuate dal gestore per la collocazione e la movimentazione dei mezzi utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose. Le scelte fatte dovranno risultare coerenti con le ipotesi adottate per l'analisi degli incidenti rilevanti. Nel caso in cui le potenziali interazioni con gli impianti o con le persone (ad es. vicinanza dei percorsi ad aree con presenza di personale significativa, uffici, mensa, ecc.) risultino significative, deve essere valutata l'efficacia delle precauzioni adottate al fine di prevenire il rischio associato.
	Restrizioni per l'accesso agli impianti e per la prevenzione di atti deliberati	Devono essere valutati i criteri adottati dal gestore per l'individuazione e la protezione delle aree particolarmente critiche e potenzialmente più sensibili in caso di atti deliberati, anche in relazione alle ipotesi adottate per l'analisi degli incidenti rilevanti. Le misure devono essere in particolare mirate al confinamento delle aree, al controllo degli accessi, al controllo delle presenze, al controllo dello stato delle apparecchiature, alla adozione di misure di blocco per l'esecuzione di azioni particolari in assenza di supervisione ed approvazione, ecc. In funzione della criticità individuata per l'area deve essere valutata l'efficacia delle misure adottate.
	Misure contro l'incendio	Deve essere valutata l'idoneità e l'adeguatezza delle scelte effettuate dal gestore per quanto riguarda le attrezzature e le apparecchiature antincendio in relazione alle risultanze dell'analisi di sicurezza. Le informazioni circa le disponibilità degli agenti estinguenti (acqua, liquido schiumogeno o altro) devono essere coerenti con gli interventi previsti per la gestione delle emergenze anche in termini di gestione della loro disponibilità nell'arco temporale dell'emergenza e di gestione degli agenti contaminati durante l'emergenza e nella fase post emergenza.
	Situazioni di emergenza e relativi piani	La valutazione in merito alla gestione delle situazioni di emergenza deve riguardare la verifica di congruenza delle informazioni riportate con le ipotesi adottate e le risultanze dell'analisi degli incidenti rilevanti (ad es. punti strategici quali le sale controllo, i punti di raccolta, i quadri di comando per sistemi di emergenza, i locali per le dotazioni di sicurezza o di intervento, ecc., dovranno essere collocati in aree "sicure" e quindi esterne alle aree di danno individuate; il numero minimo dei componenti della squadra di emergenza deve essere congruente con la complessità delle azioni richieste per la gestione della situazione incidentale e con le attività previste nelle procedure di emergenza). Un sopralluogo in campo consentirà di verificare l'efficacia dei mezzi di comunicazione, l'accessibilità, la fruibilità e l'operabilità dei punti strategici.



Sez. E: Impianti di trattamento reflui e gestione rifiuti pericolosi	Trattamento e depurazione reflui	Questo aspetto è in stretta relazione con un aspetto significativo dell'analisi delle conseguenze ambientali e delle sue risultanze. Deve essere verificata, in funzione della soluzione progettuale scelta, la congruenza con le ipotesi incidentali considerate. Devono pertanto essere esaminati aspetti quali la capacità (limite) di trattamento delle acque contaminate e la previsione di procedure specifiche in caso di possibilità di segregazione dei reflui ovvero in caso di sversamento. In quest'ultimo caso deve essere verificato che nel Piano di Emergenza Interna siano state puntualmente previste le azioni necessarie per evitare o ridurre gli effetti sui bersagli sensibili per l'ambiente nelle vicinanze dello stabilimento.
	Gestione dei rifiuti pericolosi	Nel Rapporto deve essere fornita evidenza della considerazione degli eventuali rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprietà analoghe, per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, alle sostanze pericolose, con indicazione delle modalità di gestione e collocazione all'interno dello stabilimento. La gestione di tali rifiuti e la loro collocazione deve fornire garanzia di assenza di situazioni pericolose significative nel corso delle attività di stabilimento.
Sez. F: Certificazioni e Misure Assicurative	Certificazioni Misure assicurative	Deve essere valutata la congruenza delle informazioni riportate in questa sezione del Rapporto, in relazione ai rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente conseguenti ad eventuali incidenti rilevanti, con le attività previste nello stabilimento, le sostanze pericolose presenti e le eventuali specificità legate alla collocazione dello stabilimento nel territorio.

3.3 Verifica in campo dei contenuti

L'autorità competente deve procedere, attraverso sopralluoghi presso lo stabilimento, alla verifica che i dati e le informazioni contenuti nel Rapporto descrivano in modo adeguato l'effettiva situazione dello stabilimento, come puntualmente evidenziato nella scheda precedente, ciò anche per quanto riguarda le informazioni sugli elementi territoriali e ambientali presenti nell'area circostante, utilizzabili per l'applicazione dei criteri di compatibilità riportati nelle norme applicabili al caso specifico o alla tipologia di stabilimento in istruttoria.

3.4 Conclusione dell'istruttoria

Per quanto attiene alle modalità di redazione delle conclusioni tecniche dell'attività di istruttoria del Rapporto, il parere può risultare maggiormente efficace se formulato con riferimento a ciascun aspetto significativo oggetto di valutazione, tenuto conto delle finalità generali del rapporto conclusivo dell'istruttoria svolta. A titolo di esempio si riporta un possibile elenco di tipologie di conclusioni da riportare nel rapporto:

- a) indicare se il Rapporto riporta le informazioni previste nella Parte 1 del presente allegato;

